

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(BISAGLIA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali  
(LOMBARDINI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(ANDREATTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980**

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3,  
recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI s.p.a.

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi del Gruppo SIR è da tempo seguita con particolare attenzione dal Governo, consapevole dei rilevanti valori industriali, tecnologici, sociali ed occupazionali del Gruppo, i cui aspetti di valore economico e sociale emergono in modo particolare dalla collocazione degli insediamenti industriali nell'area meridionale.

Questa attenzione si è tradotta prima nella delibera con cui il CIPI ha approvato il 26 giugno 1979 il piano di risanamento del Gruppo, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787; poi nella iniziativa presa dal Ministro del tesoro, sentito il CICR, per la costituzione di una società consortile tra le banche creditrici, ai sensi dell'articolo 4-bis della citata legge; infine nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573,

per il conferimento di fondi ai Banchi meridionali in misura idonea a consentire anche a questi ultimi la partecipazione al consorzio.

La concreta operatività dell'organismo consortile ha incontrato peraltro difficoltà a seguito della temporanea indisponibilità di un ente creditizio (Italcasse) originariamente individuato quale oggetto interveniente nel consorzio.

Il ritardo nell'avvio dell'azione di risanamento delle aziende del Gruppo SIR determina l'accrescimento delle perdite ed il suo protrarsi potrebbe anche compromettere la attuazione del piano di risanamento.

È pertanto necessario intervenire con urgenza per rimuovere ogni ostacolo provvedendo a sostituire nell'immediato l'ente che incontra le difficoltà suesposte con altro soggetto, la cui partecipazione ai consorzi è

consentita dall'articolo 1, comma quarto, della legge n. 787.

Tale soggetto si è ritenuto di dover individuare nella s.p.a. GEPI, che opera istituzionalmente per il risanamento di aziende industriali in difficoltà e per il loro reinserimento nel mercato.

La finalità del decreto-legge che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge è quindi quella di assicurare, con un intervento urgente di emergenza a carattere temporaneo, l'integrale copertura dei fabbisogni previsti per l'attuazione del piano di risanamento SIR, senza pregiudizio di una soluzione definitiva, che potrà essere conseguita attraverso le determinazioni di Italcasse o di singole Casse di risparmio o anche attraverso eventuali interventi delle Partecipazioni statali, una volta approvato il piano chimico.

Il provvedimento prevede espressamente la deroga alle norme vigenti per consentire alla GEPI, eccezionalmente, di intervenire nell'organismo consortile. In questa ottica è stata prevista un'apposita erogazione diretta alla GEPI da parte del Tesoro dello Stato con vincolo esplicito di destinazione e con obbligo di restituzione al Tesoro medesimo di quanto si andrà a recuperare in linea capitale.

L'importo del conferimento, in lire 81 miliardi, è stato individuato in base alle indicazioni emergenti dal piano di risanamento per consentire la sottoscrizione della totalità del capitale e la copertura dei finanziamenti occorrenti nell'immediato.

Infatti la partecipazione dell'Italcasse alla soluzione consortile prevedeva, secondo il piano di risanamento approvato dal CIPI:

a) un conferimento al capitale del consorzio di crediti preesistenti di Italcasse verso società del Gruppo SIR;

b) una sottoscrizione di azioni privilegiate del consorzio per lire 18.800 milioni;

c) una associazione in partecipazione al consorzio per la sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni da emettersi da società del gruppo SIR per lire 26.637 milioni;

d) un finanziamento a favore del gruppo per le esigenze immediate di capitale circolante per lire 35.578 milioni;

e) un finanziamento a favore del gruppo per le esigenze di capitale circolante nel 1981 per lire 31.487 milioni.

Per quanto riguarda il conferimento al capitale del consorzio di crediti preesistenti di Italcasse verso società del Gruppo (precedente lettera a]), è già stata trovata una soluzione direttamente concordata tra le parti attraverso un adeguato consolidamento di quei crediti.

Per quanto riguarda le esigenze di capitale circolante nel 1981 (precedente lettera e]), non ricorrono evidentemente i presupposti per provvedimenti di urgenza.

Il presente provvedimento, pertanto, riguarda solo le esigenze urgenti di apporto di mezzi finanziari freschi e mira a coprire le voci di cui alle precedenti lettere b), c) e d) per gli ammontari ivi indicati che assommano precisamente ad un totale di 81 miliardi, che è la somma stanziata.

## DISEGNO DI LEGGE

### Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI s. p. a.

*Decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, diretti a consentire la costituzione di società consortili per il risanamento di imprese industriali di rilevante interesse generale in difficoltà, localizzate nei territori del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

È autorizzata a favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, la spesa di lire 81 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Tale disponibilità sarà utilizzata dalla GEPI, in deroga alle norme di legge e di statuto, per partecipare con sottoscrizione di azioni e per associarsi in partecipazione a società consortili per azioni già costituite, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per concedere finanziamenti alle imprese per il cui risanamento siano state costituite le predette società consortili, alle condizioni previste dal piano di risanamento approvato a norma dell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

Le somme ricavate dalla cessione delle partecipazioni di cui al comma precedente nonchè quelle derivanti dal rimborso dei finanziamenti o dalla cessione dei relativi crediti saranno versate al Tesoro dello Stato, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

## Art. 2.

All'onere di lire 81 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — BISAGLIA —  
LOMBARDINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO